



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 13

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

L'Anno **duemilaventicinque** addì **dieci** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

All'appello risultano

MARTELLI MAURO	Presente
PICCININI TOMAS	Presente
ZILLI PIERLUIGI	Presente
GALLINA CINZIA	Presente
ANSELMI FILIPPO	Presente
CORDIOLI MARIA CRISTINA	Presente
PRATI ARMANDA	Assente
CASTELLOTTI MONICA	Presente
NARDUZZI ROBERTO	Assente
RESIDORI GIANCARLO	Presente
Giagulli Valentina	Presente
CAMPEDELLI ELENA	Assente
FRIGO PIER FABIO	Assente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. MAZZOCCO CHIARA.

Il Sig. MARTELLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014, ed ha previsto un'articolazione dell'imposta comunale in tre diverse entrate (IMU-TASI-TARI), disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI), la quale rimane quindi in vigore;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- è stata emanata la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 443/2019, recante la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- l'Allegato A) alla sopra citata deliberazione ARERA n. 443/2019 riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021, al fine di predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) necessario per la determinazione delle tariffe TARI;
- è stata emanata la deliberazione ARERA n. 444/2019, recante le “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- è stata emanata la deliberazione ARERA 52/2020/RIF del 03.03.2020 recante le “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio al procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente”;
- con deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio di durata quadriennale, ossia dal 2022 al 2025;
- con il provvedimento sopra richiamato, l'Autorità ha:
 - confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio 2018-2021 (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - introdotto alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
 - previsto inoltre all'art. 28 dell'allegato A (MTR-2) alla deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif:
 - ✓ un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie;
 - ✓ una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- con determinazione n. 2/2021/DRIF del 04.11.2021, ARERA ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR-2), continua a prevedere l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC);
- con deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 7 del 05.05.2022 sono stati approvati, per tutti i Comuni facenti parte del Bacino, i piani economico-finanziari per il periodo 2022-2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2022 il Comune di Mozzecane ha preso atto del piano economico finanziario (PEF) per il periodo regolatorio 2022-2025 relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti approvato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 7 del 05.05.2022;
- con deliberazione 389/2023/RIF/rif del 3 agosto 2023 recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)", ARERA ha provveduto ad approvare le modalità di aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti;

Richiamati, in particolare, della suddetta deliberazione 363/2021, integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023 e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF:

- l'art. 7 "Procedura di approvazione" che così recita:
 - 7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
 - 7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto al precedente articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;
 - 7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.
 - 7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
 - 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:
 - a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
 - *omissis*
 - 7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:
 - a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
 - 7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- l'art. 8 "Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria" che così recita:

- 8.1 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.
- 8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:
 - a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
 - b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- 8.3 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene:
 - a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- 8.4 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Esaminate le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Preso atto che con deliberazione n. 4 del 10.04.2024 il Consiglio di Bacino Verona Nord, in quanto Ente territorialmente competente (ETC), ha provveduto alla validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo 2024-2025;

Considerato che con deliberazione n. 14 del 29.04.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha preso atto dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo 2024-2025, validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 4 del 10.04.2024 come di seguito indicato in sintesi:

PEF ARERA	2024	2025
PARTE VARIABILE	777.434,00 €	802.840,00 €
PARTE FISSA	145.908,00 €	232.050,00 €
TOTALE	923.342,00 €	1.034.890,00 €

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: “*dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*
- c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) *le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”;*

Dato atto che, al fine dell’elaborazione delle tariffe TARI per l’anno 2025, dal totale dei costi variabili del PEF è stato detratto l’importo di Euro 36.305,00 relativo alle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 derivanti da:

- ✓ contributo MIUR 2022 relativo alla TARI 2022 delle scuole del territorio comunale pari ad Euro 5.263,00;
- ✓ incassi anno 2022 derivanti dal servizio di raccolta domiciliare del verde privato pari ad Euro 31.042,00;

Visto il considerevole aumento dei costi del PEF 2025 che, in particolare, dipende:

- ✓ dall’obbligo dell’adeguamento inflazionistico (+ 13,7% per l’anno 2024 e + 8,8% per l’anno 2025) sulle predisposizioni tariffarie 2024-2025, stabilito da ARERA con la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, articolo 3;
- ✓ dalla rimodulazione dei costi del PEF 2024, rinviati al PEF 2025 per un importo di Euro 36.598,00, per rispettare il limite di crescita delle tariffe del 9,6% stabilito da ARERA;

Ritenuto opportuno, in un’ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti TARI 2025 rispetto all’anno 2024, detrarre ulteriormente dalla parte variabile del PEF l’importo di Euro 80.000,00, utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione 2024;

Evidenziato che l’art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (commi da 641 a 668);

Atteso che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che l’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede:

- al comma 651, che il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- al comma 652, la facoltà per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti massimi e minimi fissati dal DPR n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e le quote fissa e variabile di quelle non domestiche;
- al comma 654, che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

Ritenuto opportuno mantenere, anche per l’anno 2025, una ripartizione percentuale dei costi tra utenze domestiche (78%) e non domestiche (22%) in linea con le scelte operate nei precedenti esercizi finanziari;

Visto che dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – hanno aggiunto nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera Arera n. 386/2023. Le componenti in questione devono consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- a) i rifiuti accidentalmente pescati ed i rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza;

b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza;

Visto inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 ad oggetto *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 60 del 13-03-2025 (entrata in vigore del provvedimento: 28/03/2025) che:

- ha dato attuazione all'art. 57-bis, comma 2, del decreto legge 26/10/2019, n. 124, convertito dalla legge 19/12/2019, n. 157, che prevedeva l'introduzione di misure di tutela per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni di disagio economico-sociale;
- prevede, a partire dal 1° gennaio 2025, un “bonus sociale rifiuti” pari al 25% della tassa sui rifiuti per gli utenti domestici rappresentati da nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, non superi la soglia di 9.530,00 Euro, innalzata a 20.000,00 Euro per i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico, da applicare automaticamente, senza la necessità di presentazione di una domanda da parte del contribuente;
- disciplina che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 21.01.2025, n. 24, definisca le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie, istituendo una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- stabilisce che ARERA possa prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie suddette;

Ritenuto di fissare le rate per l'anno 2025 per il versamento della TARI, in continuità con le annualità precedenti, salvo necessità di aggiornamento a seguito della definizione delle modalità applicative del “bonus sociale rifiuti” da parte di ARERA, in numero di due, con scadenza rispettivamente:

- rata n. 1 (50% del dovuto nell'anno), con scadenza al 31/07/2025;
- rata n. 2 (saldo ed eventuale conguaglio del dovuto nell'anno), con scadenza al 05/12/2025;

Stabilito che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;

Visti:

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che stabilisce: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l'art. 43, comma 11, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022, che prevede: “All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Preso atto che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di constatare che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14 del 29.04.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ha preso atto dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo regolatorio 2024-2025 validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord, come di seguito indicato:

PEF ARERA	2024	2025
PARTE VARIABILE	777.434,00 €	802.840,00 €
PARTE FISSA	145.908,00 €	232.050,00 €
TOTALE	923.342,00 €	1.034.890,00 €

- 3) di dare atto che, al fine dell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, dal totale dei costi variabili del PEF è stato detratto l'importo di Euro 36.305,00 relativo alle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 derivanti da:

- ✓ contributo MIUR 2022 relativo alla TARI 2022 delle scuole del territorio comunale pari ad Euro 5.263,00;
- ✓ incassi anno 2022 derivanti dal servizio di raccolta domiciliare del verde privato pari ad Euro 31.042,00;

- 4) di ritenere opportuno, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti TARI, detrarre ulteriormente dalla parte variabile del PEF l'importo di Euro 80.000,00, utilizzando parte dell'avanzo di amministrazione 2024;

- 5) di approvare, per l'anno 2025, in base ai coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, le seguenti tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche:

- **TARIFFE UTENZE DOMESTICHE:**

Numero Componenti	<i>Ka * applicato</i>	Tariffa Fissa [€/mq]	<i>Kb* applicato</i>	Tariffa Variabile [€/utenza]
1	0,80	€ 0,3146	0,6	€ 68,9823
2	0,94	€ 0,3697	1,4	€ 160,9587
3	1,05	€ 0,4130	1,8	€ 206,9469
4	1,14	€ 0,4484	2,2	€ 252,9350
5	1,23	€ 0,4838	2,9	€ 333,4144
6 o più	1,30	€ 0,5113	3,4	€ 390,8996

Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare

Kb = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

Alle tariffe di cui sopra dovrà essere aggiunto il Tributo ambientale provinciale del 5% e le componenti perequative, descritte in premessa, previste dalla deliberazione Arera n. 386/2023 (UR1a, pari a 0,10 euro/utenza e UR2a, pari a 1,5 euro/utenza);

Ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI, alle utenze domestiche con componenti residenti nel Comune che acquistano, nell'anno di riferimento, pannolini lavabili per i loro bambini di età compresa tra zero e 24 mesi oppure pannolini lavabili, assorbenti lavabili o mooncups lavabili (coppette mestruali) per persone conviventi e residenti, si applica, considerando l'obiettivo diminuzione della quantità di rifiuti conferiti al servizio, la riduzione del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di riduzione complessiva pari ad € 160,00;

• **TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE:**

<i>Categoria e Descrizione</i>		<i>Kc* applicato</i>	<i>Tariffa Fissa €/mq</i>	<i>Kd* applicato</i>	<i>Tariffa Variabile €/mq</i>	<i>Totale Tariffa €/mq</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,1734	3,28	0,5274	0,7008
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,1300	2,50	0,4020	0,5320
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,2210	4,20	0,6753	0,8963
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi,	0,76	0,3294	6,25	1,0050	1,3344
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,1647	3,10	0,4985	0,6632
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,1474	2,82	0,4534	0,6008
7	Alberghi con ristorante	1,20	0,5201	9,85	1,5838	2,1039
8	Alberghi senza ristorante	0,95	0,4117	7,76	1,2478	1,6595
9	Case di cura e riposo	1,00	0,4334	8,20	1,3185	1,7519
10	Ospedali	1,07	0,4638	8,81	1,4166	1,8804
11	Uffici, agenzie	1,07	0,4638	8,78	1,4118	1,8756
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	0,2644	5,03	0,8088	1,0732
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,4291	8,15	1,3105	1,7396
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	0,4811	9,08	1,4600	1,9411
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,3597	6,81	1,0950	1,4547
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	0,4724	8,90	1,4311	1,9035
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	0,4724	8,95	1,4391	1,9115
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	0,3554	6,76	1,0870	1,4424
19	Carrozzeria, autofficina,	1,09	0,4724	8,95	1,4391	1,9115

	elettrauto					
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,47	0,2037	4,30	0,6914	0,8951
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,38	0,1647	3,20	0,5145	0,6792
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	2,4141	45,67	7,3435	9,7576
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	2,1021	39,78	6,3965	8,4986
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	1,7163	32,44	5,2162	6,9325
25	Supermercato, pane e pasta, generi alimentari	2,02	0,8755	16,55	2,6612	3,5367
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,6675	12,60	2,0260	2,6935
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	3,1076	58,76	9,4484	12,5560
28	Ipermercati di generi misti	1,56	0,6761	12,82	2,0614	2,7375
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	1,5170	28,70	4,6148	6,1318
30	Discoteche, night club	1,04	0,4508	8,56	1,3764	1,8272

Kc = coefficiente potenziale di produzione

Kd = coefficiente di produzione kg/mq annuo

Alle tariffe di cui sopra dovrà essere aggiunto il Tributo ambientale provinciale del 5% e le componenti perequative, descritte in premessa, previste dalla deliberazione Arera n. 386/2023 (UR1a, pari a 0,10 euro/utenza e UR2a, pari a 1,5 euro/utenza);

6) di procedere all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;

7) di dare atto che sull'importo della tassa rifiuti si applica:

- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 e s.m.i, pari al 5%;

- le componenti perequative previste dalla deliberazione Arera n. 386/2023 (UR1a, pari a 0,10 euro/utenza e UR2a, pari a 1,5 euro/utenza);

8) di dare atto che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 21.01.2025, n. 24 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 60 del 13-03-2025 ed entrato in vigore il 28/03/2025) dovrà definire le modalità applicative del cosiddetto "bonus sociale rifiuti", istituendo una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

9) di fissare le rate per l'anno 2025 per il versamento della TARI, in continuità con le annualità precedenti, salvo necessità di aggiornamento a seguito della definizione delle modalità applicative del "bonus sociale rifiuti" da parte di ARERA, in numero di due, con scadenza rispettivamente:

– rata n. 1 (50% del dovuto nell'anno), con scadenza al 31/07/2025;

– rata n. 2 (saldo ed eventuale conguaglio del dovuto nell'anno), con scadenza al 05/12/2025;

10) di stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;

11) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere all'esecuzione della presente deliberazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

Il Sindaco apre la discussione.

Interviene il consigliere Residori il quale evidenzia che le tariffe domestiche per un appartamento di 100 metri quadri sono pressoché uguali a quelle dell'anno scorso. Ha notato una piccola diminuzione per le famiglie con 3, 4 e 5 componenti, che varia da 2 € a 14 € all'anno per le famiglie con 6 componenti. Solo per le famiglie con un solo componente c'è stato un piccolo aumento di circa 5 € all'anno, quindi complessivamente il costo per le famiglie è simile a quello del 2024. Per le utenze non domestiche, ha rilevato una differenza significativa tra la categoria 12 (banche e studi professionali) e la categoria 11 (uffici e agenzie). Gli uffici e le agenzie hanno una tariffa totale per metro quadro superiore del 74% rispetto alle banche e agli studi professionali e chiede quindi come vengano stabilite le attività da inserire nelle varie categorie, poiché non vede una logica nella differenza così grande nella tariffa.

Il Sindaco risponde che si tratta di tabelle che vengono fornite dal Ministero per le quali non c'è nessuna discrezionalità da parte dell'Amministrazione e chiede conferma al dott. Bellesini, funzionario dell'ufficio Tributi.

Il dott. Bellesini risponde che ci sono 30 categorie definite dalla legge con dei coefficienti, dei parametri da applicare sulla tariffa. Fino a qualche anno fa uffici, agenzie e studi professionali erano nella categoria 11. Successivamente è cambiata la normativa e ora gli studi professionali sono in categoria 12.

Il consigliere Residori risponde che nella sua logica ritiene assurdo che una banca paghi meno di un ufficio qualsiasi, che paga il 74% in più, soprattutto considerando che la quantità di rifiuti è pressoché equivalente.

Risponde il dott. Bellesini specificando che le banche normalmente hanno una superficie un po' più ampia rispetto ai normali uffici perché hanno uno spazio dedicato agli sportelli e per questo hanno dei coefficienti diversi che comunque sono stabiliti dalla legge; inoltre le banche devono smaltire un certo tipo di rifiuto che, per motivi di privacy, devono smaltire in autonomia, a differenza dell'ufficio normale.

Il Sindaco aggiunge che sulle categorie non c'è discrezionalità dato che sono determinate da Enti superiori. Fa presente che per contrastare gli aumenti della TARI, l'Amministrazione è intervenuta con 80.000 euro, e questo ha dato luogo, come anche riconosciuto dal consigliere Residori, ad aumenti pressoché insignificanti. Infatti, in questo momento storico di bollette pesanti su energia e gas, sulle quali non si riesce ad intervenire in maniera diretta, interveniamo in maniera indiretta con i contributi erogati dal Servizio Sociale. Sulla Tari, invece, dove si ha qualche possibilità discrezionale in più, con lo stanziamento degli 80.000 euro si è riusciti a calmarla.

Il consigliere Residori fa presente che non si è ancora provveduto a dare corso alla mozione sull'isola ecologica che era stata approvata ancora a luglio del 2023 e aggiunge che sarebbe opportuno, come più volte detto che si arrivasse ad una tariffa puntuale e commisurata ai rifiuti prodotti da ogni utente.

Il Sindaco riferisce di essere appena tornato dall'Assemblea del Bacino Verona Nord, dove ha lasciato il consigliere Armanda Prati. Relativamente alle isole ecologiche, oggi è in discussione il Regolamento per uniformare il comportamento su tutte le isole ecologiche. Per questo motivo, la stesura del regolamento, già pronta, è stata rallentata per verificare la compatibilità con il regolamento del Consiglio bacino Verona Nord, che uniforma i regolamenti di tutti i Comuni del Bacino. La discussione avverrà proprio questa sera. Per quanto riguarda la tariffa puntuale, è un obiettivo del piano industriale che verrà presentato questa sera, insieme ai criteri di affidamento in house che l'Assemblea sembra orientata ad approvare. Il piano industriale prevede una gestione di 15 anni del servizio integrato dei rifiuti alla Newco, che avrà l'affidamento in House rilevando la Serit. Aggiunge che questa sera sono state presentate le condizioni di patrimonializzazione della società, i livelli di indebitamento ed il piano industriale sostenuto da questi fattori economici. Per quanto riguarda la tariffa puntuale, ci sarà una fase transitoria. Aggiunge di aver chiesto il coinvolgimento degli uffici tributi dei comuni attraverso una prima nota di spiegazione su come intendono operare e successivamente con una call per verificarne l'attuazione. La tariffa manterrà ancora per qualche tempo la natura di tassa prima di passare a tariffa. Ha ricordato che, sebbene la tariffa possa essere un beneficio per la gestione interna del comune, sarà necessario applicare l'IVA, che produrrà un aumento del 10% e questo

passaggio non sarà indolore. Inoltre, aggiunge, molto probabilmente si arriverà a tariffa puntuale ma sarà quasi sicuramente alla fine di questo mandato amministrativo, visti i tempi del piano industriale.

Il consigliere Residori evidenzia che se si procede allo stesso modo della realizzazione degli ATS, la cui legge risale al 2000 e siamo nel 2025 e non sono ancora stati realizzati..... Aggiunge di essere molto pessimista sul futuro dei piccoli Comuni dove, terminata l'attuale generazione, sarà più difficile trovare persone che si metteranno in lista per amministrare.

Esauriti gli interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti e Votanti 9
Con voti favorevoli 7
Contrari 2 (Residori e Giagulli)
Astenuiti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Presenti e Votanti 9
Con voti favorevoli 7
Contrari 2 (Residori e Giagulli)
Astenuiti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Dopo la votazione, interviene il consigliere Piccinini il quale si dichiara stupito per il voto contrario della minoranza; aggiunge che, nella sua illustrazione, Residori ha evidenziato che le famiglie con 4, 5 e 6 componenti hanno avuto una diminuzione delle tariffe, mentre quelle con 3 e 2 componenti hanno avuto una

diminuzione minore e le famiglie con un solo componente hanno avuto un aumento di 5 €, che è comprensibile. Sottolinea che, Residori, pur riconoscendo l'impegno da parte del Comune di calmierare il prezzo con un contributo di 80.000 €, ha votato contro la proposta. Ritiene questa posizione poco coerente e più ideologica, sebbene sia legittimo che ognuno voti quello che vuole.

Il consigliere Residori risponde che è quasi due anni che è stata da loro presentata la mozione per il regolamento dell'isola ecologica e non hanno ancora ottenuto risposta.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
MARTELLI MAURO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO GENERALE
MAZZOCCO CHIARA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.